REGOLAMENTO (CE) N. 507/98 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 1339/97 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 [4], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CE) n. 2545/97 [6], ha indetto una gara per l'esportazione di frumento tenero a Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP, che scade il 26 febbraio 1998; che occorre garantire la possibilità di esportare frumento tenero a Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP; che è quindi opportuno modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione [7], modificato dal regolamento (CE) n. 1884/97 [8];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1339/97 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

«che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo.»

2) All'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo».

3) Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«Gara settimanale per la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo.»

4) L'allegato III è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
[4] GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.
[5] GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 69.
[6] GU L 347 del 18. 12. 1997, pag. 33.
[7] GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.
[8] GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 73.